

OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO (ART. 40 CO. 2 C.P.)  
E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER CARENTE GESTIONE  
DEL RISCHIO IN UNA RECENTE DECISIONE DEI GIUDICI DI LEGITTIMITÀ

Elio Lo Monte\*

SOMMARIO1.- I fatti di causa; 2.- Le ragioni della Corte; 3.- Una postilla a chiusura.

ABSTRACT: La decisione in rassegna s'inserisce in un filone giurisprudenziale, che può dirsi costante, teso ad ampliare al massimo la reale portata della normativa in tema di sicurezza sul lavoro e, dunque, anche dell'art. 40 c.p. Del resto il fenomeno concernente gli infortuni sul lavoro – come i dati statistici evidenziano – spinge verso la ricerca di 'qualunque' soluzione, normativamente fondata, in grado (almeno) di circoscrivere l'entità. Alla base dell'ascrizione della responsabilità penale del datore di lavoro insistono le omissioni, rispetto alle indicazioni di cui agli artt. 71 e 96 d. lgs. n. 81 del 2008.

*The decision under review fits into a line of case law, which can be said to be consistent, aimed at maximizing the actual scope of legislation on workplace safety and, therefore, also of Article 40 of the Penal Code. Moreover, the phenomenon concerning workplace accidents – as statistical data show – drives the search for 'any' solution, legally founded, capable of at least containing its extent. At the basis of attributing criminal liability to the employer are the omissions regarding the provisions of Articles 71 and 96 of Legislative Decree No. 81 of 2008.*

KEYWORDS: Criminal Law, Workplace Safety.

---

\* Professore ordinario di Diritto Penale nell'Università degli Studi di Salerno

1.- *I fatti di causa*

La questione sottoposta alla Corte di legittimità concerne un infortunio (lesioni colpose, aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in seguito ad una caduta da una scala a doppia a incastro durante la tinteggiatura del soffitto) occorso ad un operario per il quale era stato ritenuto dalla Corte territoriale – confermando la decisione del giudice di prime cure – responsabile il datore di lavoro, titolare di una ditta edile incaricata dell'esecuzione di lavori.

Il datore di lavoro veniva ritenuto penalmente responsabile:

- a) per aver messo a disposizione del proprio dipendente, per effettuare la imbiancatura del soffitto presso quel cantiere, una scala doppia a incastro, con entrambi i tronchi allungabili, non idonea per l'esecuzione in sicurezza di quella lavorazione con riferimento al rischio di ribaltamento, senza neppure aver previsto la presenza di un altro lavoratore che assicurasse la stabilità dell'attrezzo;
- b) per non avere contemplato quella specifica lavorazione nel Piano Operativo Sicurezza (POS), la cui incompletezza, pertanto, non aveva consentito di individuare preventivamente l'attrezzatura più idonea per la sua esecuzione.

Nel caso di specie, la vittima, intenta a tinteggiare il soffitto, si era sporta sul lato destro per raggiungere una porzione di parete, così perdendo l'equilibrio, rovinando al suolo e riportando le lesioni descritte nel capo di imputazione.

Avverso la decisione della Corte d'Appello proponeva ricorso la difesa dell'imputato-datore di lavoro evidenziando: a) violazione dell'art. 40 co. 2 c.p. e b) vizio di manifesta illogicità della motivazione in quanto dall'istruttoria di causa “non era emerso che l'operaio doveva svolgere i lavori ai quali era intento e per i quali sarebbe stato necessario l'impiego di un trabattello”.

In altri termini, i lavori da eseguire consistevano nella chiusura delle tracce sulle pareti dell'immobile e non del soffitto e che per tali lavori era sufficiente una semplice scala, in assenza di pericolo in termini di equilibrio. A parere della difesa, dunque, in capo all'imputato non vi era alcun obbligo di impedire l'evento, avuto riguardo alla natura delle mansioni affidate al lavoratore. La penale responsabilità non potrebbe essere estesa sino a ritenere necessaria la presenza di un trabattello, strumento che, ove il lavoratore avesse ritenuto, avrebbe potuto richiedere, in ciò avendo il deducente ravvisato l'espressione del principio del mutuo affidamento, considerato che l'operaio aveva ricevuto la necessaria formazione. Al contrario, la Corte territoriale si sarebbe adagiata su un principio di presunzione generale, senza verificare puntualmente il rischio derivante dalle attività di lavoro commissionate e dal relativo oggetto (non tinteggiatura del soffitto, ma copertura delle tracce sulle pareti).

## Giurisprudenza

Di parere opposto il Procuratore generale che aveva concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

### *2. Le ragioni della Corte*

La Corte di legittimità nel dichiarare il ricorso inammissibile evidenzia alcuni passaggi meritevoli di approfondimento. Il supremo Collegio, in primo luogo, evidenzia che la tesi difensiva finisce per contestare il dato secondo cui la gestione del rischio di caduta dall'alto competesse, nella specie, al datore di lavoro, sull'assunto che le opere da eseguire, nell'occorso, non consistevano nella tinteggiatura del soffitto, bensì nella copertura di tracce sulle pareti, attività per la quale non vi era pericolo di perdita dell'equilibrio. Secondo la Corte regolatrice, si tratta, pertanto, di censure attinenti al merito e come tali non ammissibili nel giudizio di legittimità; nonostante ciò, viene rimarcato che proprio il doppio giudizio di merito ha accertato che:

- a) il lavoratore avesse ricevuto dall'imputato l'incarico di eseguire esattamente il lavoro nel quale era impegnato al momento della caduta;
- b) l'operatore non avesse ricevuto istruzioni di utilizzare un trabattello e che tale strumento, in ogni caso, non fosse stato messo a sua disposizione;
- c) la necessità dell'uso del trabattello, per eseguire quel tipo di lavoro, era stata riconosciuta anche dal teste a difesa;
- d) il racconto, senza contraddizioni, della persona offesa aveva ricevuto riscontro in quello del magazziniere che era sopraggiunto in cantiere per portare il materiale per la pitturazione, così smentendo l'assunto difensivo, secondo il quale quel giorno non dovevano svolgersi lavori di pitturazione;
- e) il rischio concretizzatosi era proprio quello che la norma violata era finalizzata a prevenire e che nel cantiere, infine, non era mai stato presente un trabattello.

All'imputato viene ascritta una duplice omissione di cui agli artt. 71 co. 2 e 96 d. lgs. n. 81/2008:

- la prima delle norme evocate stabilisce, infatti, che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza (previsti dall'art. 70), idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie (co. 1). Il co. 2 stabilisce che al momento della scelta delle attrezzature il datore di lavoro prenda in considerazione specifiche condizioni e rischi (le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso;
- l'art. 96 d. lgs. n. 81/2008, a sua volta, prescrive che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti adottino le misure conformi

alle prescrizioni di cui all'allegato XIII dello stesso provvedimento. Per quanto concerne la violazione delle disposizioni di cui all'art. 96, i giudici di legittimità accolgono l'operato della Corte territoriale laddove ha ritenuto che nulla fosse stato predisposto in tema di previsione di quel rischio, omissione cui era correlata anche quella di non aver indicato la strumentazione lavorativa più idonea.

Non possono essere, pertanto, accolte le censure della difesa dell'imputato la quale ha "addirittura, ritenuto sussistente un obbligo del lavoratore di richiedere, ove ne avesse ritenuto la necessità, al datore di lavoro la fornitura di tale attrezzatura, pena il rifiuto di eseguire il lavoro stesso, in virtù di un generico principio dell'affidamento, invero neppure debitamente esplicitato, in tal modo sovvertendo il giudizio sulla gestione di quel rischio che la legge attribuisce alla figura datoriale" (considerazione in diritto).

### 3. *Una postilla a chiusura*

La decisione in commento s'inserisce in un filone giurisprudenziale, che può dirsi costante, teso ad ampliare al massimo la reale portata della normativa in tema di sicurezza sul lavoro e, dunque, anche dell'art. 40 c.p. Del resto il fenomeno concernente gli infortuni sul lavoro – come i dati statistici evidenziano – spinge verso la ricerca di 'qualunque' soluzione, normativamente fondata, in grado (almeno) di circoscrivere l'entità. Infatti, secondo l'Inail gli infortuni sul lavoro denunciati nel 2025 sono stati 597.710, in aumento dell'1,4% rispetto ai 589.571 dell'anno precedente; le denunce di infortunio con esito mortale pervenute entro lo scorso 31 dicembre sono state 1.093, tre in più rispetto alle 1.090 del 2024. Si tratta di dati che – nella loro crudezza – pongono in risalto una emerga 'sicurezza sul lavoro' che forse non riceve le stesse attenzioni mediatiche e, quindi, del legislatore rispetto ad altri comparti verso i quali vengono utilizzate, forse troppo superficialmente, formule altisonanti.

Un'amara chiosa: l'infortunio sul lavoro o la stessa morte del lavoratore fa parte, ormai, del 'quotidiano'.

## Giurisprudenza